

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 GENNAIO 2017

(proposta dalla G.C. 13 dicembre 2016)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MONTALBANO Deborah
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	PAOLI Maura
AZZARA' Barbara	GOSETTO Fabio	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	ROSSO Roberto
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FASSINO Piero	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	UNIA Alberto
FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto - GIANNUZZI Stefania - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia.

Risulta assente il Consigliere MORANO Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 17/2011
RECANTE "ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE RISERVATI AI
PROFUGHI ITALIANI" - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA.

Proposta dell'Assessora Schellino.

La Legge Regionale n. 17 del 2011 recante "Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani" ha previsto la vendita degli alloggi condotti in locazione dai profughi.

La Legge Regionale in oggetto ha disposto che i profughi assegnatari di alloggi di edilizia sociale, di cui all'articolo 17, primo e secondo comma, della Legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 34, primo comma, della Legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore e cioè al prezzo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Considerato che l'articolo 17 della Legge n. 137/1952 faceva espresso riferimento all'assegnazione, da parte di una speciale Commissione nominata dal Prefetto, di una riserva del 15% degli alloggi di edilizia sociale a favore dei profughi e, tenuto conto che non è stato possibile rinvenire presso la Prefettura copia dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi, di cui alla riserva del 15% in quanto titolari della qualifica di profugo, la Regione Piemonte, con Legge n. 12 del 3 luglio 2013, ha sostituito l'articolo 1 della Legge n. 17/2011, prevedendo l'applicazione delle norme di cui all'articolo 17 della Legge n. 137/1952 a favore dei profughi, per i quali vi sia un valido titolo di locazione, comunque denominato, senza alcun riferimento all'assegnazione da parte di una speciale Commissione nominata dal Prefetto.

Pertanto, in applicazione della Legge Regione Piemonte n. 17/2011 e s.m.i., la Città deve provvedere all'alienazione degli immobili, iscritti al proprio patrimonio, assegnati a soggetti con la qualifica di profugo, per un importo pari alla metà del prezzo storico di costruzione non rivalutato, anziché a quello di cui al cosiddetto "canale ordinario" di cui all'articolo 1, comma 10, della Legge n. 560/1993 ove ancora possibile, e, per tutti i casi residui, con le procedure e condizioni di cui alla normativa regionale vigente (Legge Regione Piemonte n. 3/2010).

Nel frattempo, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 161/2013, emessa nell'ambito di una vertenza insorta tra alcuni profughi ed il Comune di Firenze, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge Regione Toscana n. 59/2005 sovrapponibile, quanto a tenore, a quella della Regione Piemonte n. 17/2011

Preso atto della complessiva situazione determinatasi, sono state avviate interlocuzioni con la Regione Piemonte e con l'ATC e sono stati effettuati incontri e comunicazioni sull'opportunità di procedere con le alienazioni e comunque sulla necessità di un ristoro patrimoniale.

Nelle more della definizione di quanto sopra, in adempimento dell'articolo 6 della Legge n. 17/2011, gli Uffici preposti della Città, hanno provveduto entro 90 giorni a dare adeguata informazione ai soggetti destinatari della legge e hanno comunque proceduto alla raccolta di tutte le richieste pervenute in tempo utile (n. 16 richieste agli atti dell'ufficio proponente) ed

all'istruttoria di tutte le richieste pervenute al fine di verificarne i requisiti richiesti dalla norma.

Dalla fase istruttoria è emerso che, su 16 domande presentate, 12 risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

In sede di istruttoria definitiva, dopo l'approvazione del presente provvedimento, sarà valutato il possesso di ulteriori requisiti da parte dei richiedenti, nonché la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi e la conformità tecnico-catastale degli stessi.

Da ultimo la Regione Piemonte con lettera 18 dicembre 2015 prot. n. 46805, ha espressamente invitato la Città a dare corso al disposto normativo sulla scorta di due relazioni tecniche allegate alla stessa in cui si sottolineano, tra l'altro, la piena vigenza della Legge Regionale di che trattasi ed una differenza applicativa tra la disciplina della Regione Toscana e quella della Regione Piemonte, in materia di canoni locativi.

Dato atto che per perseguire il riconoscimento in capo alla Città del diritto di non depauperare il proprio patrimonio di alloggi di edilizia sociale, occorrerebbe decidere di non procedere alle vendite in previsione di un eventuale giudizio intentato dagli interessati alla vendita - probabile alla luce dell'orientamento regionale intervenuto - in cui costituirsi per sollevare questione di legittimità costituzionale della norma regionale.

Dato altresì atto che sussisterebbe comunque un'alea in tale giudizio, sia in ordine alla decisione da parte del giudice ordinario officiato della causa di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, sia in ordine al giudizio davanti a quest'ultima - stanti le ritenute differenze nella fattispecie piemontese rispetto a quella toscana, evidenziate dalla Regione che si costituirebbe certamente avanti alla Corte a tutela della propria norma, sia, in ogni caso, in ordine al giudizio finale che spetterebbe comunque al giudice ordinario remittente.

La Città, nell'ambito dell'attività volta a dare esecuzione alla normativa regionale in materia di vendita di alloggi ai profughi, ritiene, sotto lo specifico profilo di opportunità ed alla luce del parere espresso dalla Civica Avvocatura, di non potersi esimere dal dare attuazione ad una legge vigente in materia e pertanto di procedere secondo le disposizioni della Regione Piemonte n. 17/2011.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di autorizzare gli uffici a procedere, ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 17/2011, per le considerazioni evidenziate in premessa che si assumono integralmente per farne parte integrante e sostanziale, alla vendita degli alloggi di edilizia sociale di cui all'elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.);
- 2) di dare mandato agli uffici inoltre, considerato che l'istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica alla vendita degli alloggi implica tutta una serie di attività diverse con complessità di grado più elevato rispetto alle vendite ordinarie di cui alla Legge n. 560/1993 che si traduce in maggiori costi (si pensi alla necessità di procedere alla determinazione del costo e del prezzo degli alloggi, alla difficoltà, di procedere alla vendita di singole unità su quartieri diversi, ai maggiori oneri in fatto di istruttoria amministrativa atta a verificare la titolarità del contratto di locazione oltre che dei requisiti di legge speciale eccetera), di definire il costo delle spese tecniche per la redazione del fascicolo vendite e per l'istruttoria amministrativa, in Euro 700,00 a carico degli aventi diritto;
- 3) di dare mandato agli uffici di procedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, ad assumere, nell'ambito degli immobili di cui all'elenco allegato 1, gli adempimenti di natura tecnico-operativi, patrimoniali, catastali, determinazione del prezzo di vendita e quant'altro necessario per la stipulazione dell'atto a carico degli aventi diritto;
- 4) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2 - n.);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORA ALLA SALUTE,
POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
F.to Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DI AREA
RESIDENZIALE PUBBLICA
F.to Magnano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

la Sindaca Appendino Chiara, Carretta Domenico, Fassino Piero, la Vicepresidente Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Rosso Roberto

Non partecipano alla votazione:

Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 31

VOTANTI 31

FAVOREVOLI 31:

Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

la Sindaca Appendino Chiara, Carretta Domenico, Fassino Piero, la Vicepresidente Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Rosso Roberto

Non partecipano alla votazione:

Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 31

VOTANTI 31

FAVOREVOLI 31:

Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
